



COMUNE DI FORMIGNANA
Provincia di Ferrara

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA N. 2 DEL 01-02-2018

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PYTOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

Considerato che nel territorio ferrarese sono stati rilevati focolai di Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna –Servizio Fitosanitario PG/2018/57503 del 29/01/2018 avente ad oggetto "Indicazioni per il controllo della Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa)" con la quale si comunica che si rilevano, su alberature di Pino e/o Cedri presenti in aree pubbliche e private del territorio ferrarese, infestazioni di Processionaria;

Considerato che queste infestazioni, se non trattate nel modo opportuno, rappresentano un elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali domestici a causa della presenza di peli urticanti sulle larve che svernano nei nidi;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree, e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente gravi;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà, laddove necessario, all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private;

Considerato pertanto indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone, degli animali e delle piante;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto l'art.50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art.117 del D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

- a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*);

- dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), le varie specie di cedro e tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, tiglio, castano e robinia;

- **NEL CASO SI RISCONTRASSE LA PRESENZA DEI NIDI DELLA PROCESSIONARIA**, di **procedere alla rimozione e distruzione dei nidi** presenti sulla chioma **entro il mese di febbraio, con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate**. Si precisa che questi "nidi", che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve ricoperte da peli fortemente urticanti per l'uomo e animali domestici (causano reazioni allergiche e rischi per occhi e le prime vie respiratorie). La loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma delle piante infestate. E' necessario effettuare questa operazione solo durante i mesi freddi in quanto solo in questo periodo il rischio di entrare in contatto con le larve è molto basso. Durante le operazioni di "raccolta dei nidi" occorre essere adeguatamente protetti con mascherina occhiali e guanti;

laddove a causa di superfici infestate troppo estese non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;

AVVISA

- nel caso in cui si trovassero delle larve vagare nell'ambiente (a raggiungimento della maturità, mediamente tra fine marzo e maggio) che **È FATTO DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE LARVE** (che tipicamente si muovono in "processione") al fine di evitare che i peli urticanti possano entrare in contatto con persone o animali e creare rischi sanitari;

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

- che è fatto assoluto **DIVIETO di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale e in particolare é vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini nel territorio comunale;**

- per ogni informazione contattare il Servizio Tecnico Comunale al numero 0533 608642, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale - sede di Ferrara: tel. 0532 976608 Fax 0532 902948, fitosanferrara@regione.emilia-romagna.it;

DEMANDA

al Corpo Unico di Polizia Municipale dell' Unione Terre e Fiumi di **verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da € 50,00 a € 500,00;**

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

1. l'Amministrazione competente è il Comune di Formignana;
2. l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l'Ufficio Tecnico del Comune di Formignana (FE) nella persona del Responsabile del Servizio Arch. Simona Rossi - tel. 0533 608642; fax 0533 59031;
3. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico del Comune di Formignana (FE) con sede in Via Vittoria n. 29, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00 previo appuntamento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Via Mazzini n. 47, Copparo;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale – sede di Ferrara in via Bologna, n. 534;
- Al Servizio Tecnico del Comune di Formignana;
- All'Albo affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza oltre tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Formignana.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco

Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA N. 2 DEL 01-02-2018

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PYTOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE

Si certifica la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 02-02-2018 al 31-12-2018.

Li, 02-02-2018

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
Rossi Simona
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)